

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti (dirigente scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 2 del personale ATA, 8 dei genitori). È presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.

Funzioni

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale dell'istituzione scolastica che dà l'indirizzo generale.

Esso svolge

- **funzioni di indirizzo politico-amministrativo** (per quanto residua della relativa potestà ministeriale),
- **funzioni di gestione** (nel rispetto delle prerogative del dirigente scolastico),
- **funzioni di coordinamento generale** nell'ambito dell'istituzione scolastica tutta.

La norma che regola le attribuzioni del consiglio d'istituto risale al 1974 ed è stata poi recepita dall'art. 10 del testo unico n. 297 del 1994.

Ai sensi dell' **art. 10 del testo unico n. 297 del 1994**, il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento, **delibera** il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto, ha potere deliberante, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, in ordine a:

- adozione del regolamento interno dell'istituto
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- a forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;

Il Consiglio d'Istituto, ancora, indica i **criteri generali** relativi a:

- formazione delle classi,
- assegnazione ad esse dei singoli docenti,
- adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche,

stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi e consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole.

Ai sensi dell'art. 33 citato, secondo comma, il Consiglio d'Istituto ha **funzione di indirizzo** (cioè solo il potere di determinare criteri e limiti all'attività del dirigente) in ordine a:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di beni immobili appartenenti all'istituzione scolastica;
- utilizzazione da parte di terzi di locali, beni o siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica;
- convenzioni relative a prestazioni di personale e alunni della scuola per conto di terzi;
- alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per l'attività di insegnamento;
- destinazione dei fondi degli enti locali per l'attuazione del diritto allo studio;
- partecipazione a progetti internazionali.

Su questa seconda serie di "materie" (che potremmo qualificare di "ordinaria amministrazione"), perché la scuola si impegni c'è bisogno della determinazione in tal senso del dirigente, che a sua volta dovrà attenersi alle linee guida tracciate dall'organo collegiale.